

**REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO**  
**(ADEGUATO AL D.M. 270/04 E AI DD.MM. 16 MARZO 2007)**  
**Emanato con D.R. n. 216 del 21 maggio 2008**

**PARTE GENERALE**

**Art. 1**

**Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento Didattico di Ateneo, di seguito denominato RDA, in conformità all'art. 11 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”* e ai DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono state ridefinite le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale, disciplina l'ordinamento dei corsi di studio dell'Università degli Studi della Basilicata, di seguito denominata USB, per il conseguimento dei relativi titoli universitari ed accademici; detta, altresì, le norme riguardanti l'organizzazione didattica e le relative procedure amministrative. Esso consta di una parte generale e di una parte costituita dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio.

**Art. 2**

**Definizioni**

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
  - a) per corsi di studio, i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Specializzazione, come individuati nell'art. 1 del D.M. 270/04;
  - b) per titoli di studio, la Laurea, la Laurea magistrale e il Diploma di specializzazione, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
  - c) per titoli accademici, il Dottorato di ricerca, rilasciato dopo il corrispondente corso di Dottorato, disciplinato ai sensi dell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e il Master, rilasciato al termine del corrispondente percorso di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente;
  - d) per classe di appartenenza dei corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del D.M. 270/04;
  - e) per settori scientifico-disciplinari i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modificazioni e integrazioni;
  - f) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai vigenti Decreti Ministeriali;
  - g) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 e all'art. 12 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
  - h) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.M. 270/2004;
  - i) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
  - j) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, alla cui acquisizione il corso di studio è finalizzato;
  - k) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall' USB al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato,

all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

- l) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo.

### **Art. 3**

#### **Strutture Didattiche e ordinamenti degli studi**

1. Sono Strutture Didattiche dell'USB quelle previste dallo Statuto d'Ateneo.
2. L'USB comprende le seguenti Facoltà:
  - Facoltà di Agraria
  - Facoltà di Architettura
  - Facoltà di Economia
  - Facoltà di Farmacia
  - Facoltà di Ingegneria
  - Facoltà di Lettere e Filosofia
  - Facoltà di Scienze della Formazione
  - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.
3. Le Facoltà si articolano in corsi di laurea e corsi di laurea magistrale.
4. Le Strutture Didattiche possono istituire organi ristretti, anche se non esplicitamente indicati nello Statuto dell'USB, cui demandare lo svolgimento di particolari attività, le cui composizioni, funzioni e modalità organizzative sono definite nei Regolamenti delle Strutture Didattiche, nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo. Ciascuna Facoltà deve, comunque, istituire:
  - una Commissione didattica o analoga struttura, composta pariteticamente da rappresentanti dei docenti e degli studenti, avente il compito di esprimere parere sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, relativamente al Regolamento didattico di ciascun corso di studio;
  - uno o più Comitati di Indirizzo, disciplinati nei Regolamenti delle Strutture Didattiche, per la consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.M. 270/04.
5. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dovranno essere redatti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e dovranno indicare i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento). Dovranno indicare, inoltre, il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale, individuando gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono allegati al presente RDA e ne fanno parte integrante.

### **Art. 4**

#### **Regolamenti delle Strutture Didattiche**

1. I regolamenti delle Strutture Didattiche, di seguito denominati RSD, in conformità allo Statuto dell'USB e al Regolamento Generale di Ateneo, disciplinano le procedure di funzionamento delle relative Strutture Didattiche. Essi, inoltre, in conformità al RDA, disciplinano gli aspetti organizzativi comuni ai corsi di studio.
2. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano gli aspetti organizzativi dei singoli corsi di studio, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

3. I corsi di laurea e di laurea magistrale organizzati da più Facoltà sono disciplinati da regolamenti specifici, predisposti d'intesa tra le Facoltà interessate.

#### **Art. 5** **Titoli rilasciati dall'USB**

1. L'USB rilascia i seguenti titoli di studio:
  - a. Laurea (L)
  - b. Laurea magistrale (LM)
  - c. Diploma di specializzazione (DS)
2. L'USB rilascia altresì i seguenti titoli accademici:
  - a. il Dottorato di ricerca (DR);
  - b. i Master universitari di I e di II livello.
3. Ai sensi dell'art. 6 della legge 341/90, l'USB prevede, inoltre, formazione finalizzata e servizi didattici integrativi. Al termine di queste attività sono rilasciati specifici attestati.
4. Sulla base di apposite convenzioni, l'USB rilascia i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.
5. L'USB rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

#### **ART. 6** **Corsi di Laurea**

1. La Laurea è conseguita al termine del Corso di Laurea. A coloro che conseguono la Laurea compete la qualifica accademica di dottore.
2. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
3. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlate attività professionali, regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione Europea e di quelle di cui all'art. 11, comma 4, del D.M. 270/04.
4. Tutti gli iscritti ai corsi di Laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dagli specifici ordinamenti didattici, condividono le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi.
5. Per conseguire la Laurea lo studente deve aver acquisito almeno 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite nei Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua. La durata normale del Corso di Laurea è di tre anni.

#### **ART. 7** **Corsi di Laurea magistrale**

1. La Laurea magistrale è conseguita al termine del Corso di Laurea magistrale. A coloro che conseguono la Laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali abbiano conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99 e a coloro che abbiano conseguito la laurea specialistica.

2. Il Corso di Laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
3. Per conseguire la Laurea magistrale lo studente deve aver acquisito almeno 120 crediti. La durata normale del Corso di Laurea magistrale è di due anni. Per il conseguimento della Laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, la quale può essere redatta anche in lingua straniera secondo quanto previsto nei Regolamenti di Corso di Studio.

#### **ART. 8** **Corsi di specializzazione**

1. Il Diploma di specializzazione è conseguito al termine del Corso di specializzazione.
2. Il Corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e viene istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.
3. Per conseguire il Diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito un numero di crediti pari a quello riportato nei Decreti Ministeriali di riferimento, fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.

#### **Art. 9** **Corsi di Dottorato di Ricerca**

1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca, compete la qualifica accademica di dottore di ricerca.
2. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso di laurea (conseguita ai sensi degli ordinamenti antecedenti il D.M. 509/99), di laurea specialistica (conseguita ai sensi del D.M. 509/99), di laurea magistrale (conseguita ai sensi del D.M. 270/04), di analogo titolo di studio conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.
3. Le attività formative previste nel corso di dottorato di ricerca sono disciplinate in un apposito regolamento.

#### **Art. 10** **Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente**

1. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 4/99, l'USB attiva corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, alla conclusione dei quali rilascia i Master universitari di primo e di secondo livello.
2. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno.
3. Le attività formative previste nel corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente sono disciplinate da apposito regolamento.

**Art. 11**  
**Crediti Formativi Universitari**

1. Al credito formativo universitario, denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile qualora i decreti ministeriali lo consentano.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
3. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo Regolamento di Corso di Studio. Tale frazione, comunque, non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
5. Il Regolamento di Corso di Studio può prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.
6. Il Regolamento di Corso di Studio può prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di un numero minimo di crediti in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative o comunque impegnati a tempo parziale.
7. I Regolamenti dei corsi di studio possono prevedere e disciplinare percorsi personalizzati, anche differenziati per durata degli studi, in base al tempo che il singolo studente intende dedicarvi.

**Art. 12**  
**Riconoscimento dei crediti**

1. Gli organi didattici competenti, nei regolamenti dei corsi di studio, determinano i criteri generali per il passaggio di corso richiesto da studenti nell'ambito dello stesso ateneo o di altro ateneo, anche sulla base di intese tra una pluralità di strutture didattiche, garantendo il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
2. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di studio appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui lo studente provenga da un corso di studio svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo nel caso in cui il corso risulti accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'art. 2, comma 148, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286.
3. Al fine di favorire la mobilità degli studenti e le attività di formazione condotte in modo integrato fra più atenei, italiani e stranieri, consentendo e facilitando i trasferimenti fra sedi diverse e la frequenza di periodi di studio in altra sede, l'USB stipula convenzioni ed accordi in forza dei quali vengono definite specifiche regole per il riconoscimento dei crediti.
4. In caso di trasferimento dello studente da atenei non convenzionati, le strutture didattiche che accolgono lo studente, in tutti i casi in cui sia difficile il riconoscimento del credito o la verifica della sua non obsolescenza, possono disporre una verifica, anche interdisciplinare, per la determinazione dei crediti da riconoscere allo studente.
5. Le Strutture Didattiche possono riconoscere come crediti attività formative maturate in percorsi formativi universitari pregressi, anche non completati. Il riconoscimento dei crediti viene effettuato con gli stessi criteri di cui al precedente comma 4.

6. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari o titoli equipollenti in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e vengono riconosciuti per il conseguimento della Laurea. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le Università, qualunque ne sia la durata.
7. L'USB può riconoscere come crediti formativi universitari le conoscenze e le abilità professionali, nonché quelle informatiche e linguistiche, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, ed altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione una università abbia concorso. Il riconoscimento dei crediti riferibili a conoscenze e abilità professionali è regolato da specifiche convenzioni, stipulate sulla base di apposito regolamento. I criteri per il riconoscimento di tali crediti nonché il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili sono definiti nei Regolamenti di Corso di Studio. Tale numero non può essere comunque superiore a 60 crediti, per le Lauree, e a 40 crediti, per le Lauree magistrali.
8. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi dei precedenti commi, la struttura didattica può abbreviare la durata del corso di studio.

### **ART. 13**

#### **Requisiti di ammissione ai corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative**

1. Per essere ammessi a un Corso di Laurea, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. Per l'iscrizione a un Corso di Laurea, sono altresì richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. I Regolamenti di Corso di Studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche come successivamente indicate. Se la verifica non è positiva, vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche a studenti dei Corsi di Laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
3. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi le strutture didattiche possono prevedere l'istituzione di attività formative integrative. Le attività formative propedeutiche ed integrative possono essere svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.
4. Per essere ammessi a un Corso di Laurea magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del Diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
5. Nel caso di Corsi di Laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, il Regolamento di Corso di Studio, definisce specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione.
6. Il Regolamento di Corso di Studio dei Corsi di Laurea magistrale definisce i requisiti curriculari indispensabili indicando i crediti, riferiti a specifici settori, che lo studente deve aver necessariamente maturato nel percorso formativo pregresso.
7. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 4, viene consentita l'ammissione ad un Corso di Laurea magistrale con il solo possesso del diploma di scuola secondaria superiore, sempre che ciò sia esplicitamente previsto dai Decreti Ministeriali e comunque soltanto per i corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non richiedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, ovvero, fermo restando il periodo formativo iniziale comune di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a) del D.M. 270/04, per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.
8. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme di legge o di direttive dell'Unione Europea i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito.

9. Nel rispetto degli accordi internazionali vigenti, il riconoscimento della idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai corsi di studio, è deliberato dal Senato Accademico, sentite le strutture didattiche competenti.

#### **Art. 14**

##### **Attivazione e disattivazione dei corsi di studio**

1. Il Senato Accademico, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.M. 270/2004 e del D.M. 386/2007, sulla base delle proposte avanzate dai Consigli delle Strutture Didattiche, entro il 31 marzo di ogni anno, delibera sull'Offerta Formativa da erogare nell'anno accademico successivo, nel rispetto dei requisiti necessari determinati con Decreto del Ministro e nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario e previa relazione favorevole del Nucleo di Valutazione.
2. La disattivazione di un corso di studio è deliberata dal Senato Accademico, su proposta dei Consigli delle Strutture Didattiche, entro la scadenza fissata al comma 1.
3. Nel caso di disattivazione di un corso di studio, è garantita agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo. Gli studenti potranno, altresì, optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati, secondo le modalità previste dai RSD.

#### **Art. 15**

##### **Programmazione, coordinamento della didattica e attribuzione dei compiti didattici**

1. L'attività didattica, in conformità alle norme di legge e allo Statuto dell'USB, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei diritti degli studenti, viene programmata e coordinata in vista di finalità molteplici:
  - a. garantire la qualità dell'azione didattica;
  - b. favorire il conseguimento dei titoli di studio nei tempi previsti dagli ordinamenti, senza venire meno all'obiettivo della qualità didattica;
  - c. realizzare l'ottimale utilizzazione dei docenti per un equilibrato rapporto docenti/studenti;
  - d. aiutare lo studente, durante lo svolgimento del corso di studio, a superare eventuali difficoltà, avvalendosi tra l'altro di attività di orientamento e di tutorato all'uopo istituite.
2. I Consigli delle Strutture Didattiche sono deputati alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche, nonché alla individuazione della singola persona che assume la responsabilità per ogni attività didattica.
3. Entro e non oltre il 30 giugno i Consigli delle Strutture Didattiche, con riferimento ai Corsi di laurea e di laurea magistrale per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, programmano le relative attività didattiche. Essi stabiliscono, in particolare, le modalità di copertura degli insegnamenti; provvedono, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi didattici, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, all'attribuzione dei compiti didattici, organizzativi e istituzionali ai professori di ruolo e ai ricercatori, ivi comprese le attività didattiche integrative, di tutorato e di orientamento.
4. I professori e ricercatori assolvono il proprio impegno didattico esercitando i compiti loro assegnati, prioritariamente, nell'ambito dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e dei corsi che prevedono il rilascio dei master e dei dottorati di ricerca, garantendo primariamente il soddisfacimento delle esigenze della Struttura Didattica di appartenenza e, secondariamente, quello delle altre Strutture Didattiche dell'USB.
5. Le attività di insegnamento di ciascun anno accademico, per tutte le Strutture Didattiche, si articoleranno, per i corsi attivati ai sensi del D.M. 270/04, in semestri o annualità e, per i corsi attivati ai sensi del D.M. 509/99, secondo i calendari definiti da ciascuna Struttura Didattica.
6. Il periodo ordinario per lo svolgimento delle lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio, attività integrative, prove in itinere e di valutazione del profitto è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra il

1° settembre e il 31 luglio successivo. In tale periodo possono svolgersi anche attività di orientamento, di preparazione e di sostegno degli insegnamenti ufficiali.

7. I docenti rendono pubblici gli orari delle proprie attività didattiche e del ricevimento degli studenti, svolti durante l'intero arco dell'anno accademico. L'attività didattica si svolge nell'arco di almeno tre giorni la settimana, salvo eccezionali casi deliberati dal Senato Accademico, su proposta delle Strutture Didattiche.
8. Il docente, entro il 15 settembre di ogni anno, deve predisporre il programma dell'insegnamento con le informazioni richieste per la redazione del Diploma Supplement, utilizzando obbligatoriamente l'apposito modulo.
9. Le Strutture Didattiche deliberano le modalità di copertura degli insegnamenti nel caso in cui il docente titolare si assenti per cause di forza maggiore, motivi di salute o comprovati impegni scientifici o istituzionali, per un periodo di tempo superiore al 20% della durata degli insegnamenti.
10. I docenti devono riportare su appositi registri le date in cui hanno svolto le lezioni, esercitazioni o attività di laboratorio, con le indicazioni degli argomenti trattati. Tali registri, che costituiscono documentazione dell'attività didattica, devono essere consegnati presso la segreteria della Struttura Didattica al termine dell'anno accademico.
11. Le Strutture Didattiche possono svolgere, nel periodo definito nel comma 6, attività formative finalizzate e servizi didattici integrativi, ai sensi dell'art. 6 della Legge 341/90; possono, altresì, essere svolti corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) disciplinati da un apposito regolamento.
12. Gli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono, di norma, sdoppiati quando ricorrano le circostanze previste dall'art. 12, comma 6, della Legge n. 341/90. I criteri per lo sdoppiamento degli insegnamenti e per la distribuzione degli studenti tra gli insegnamenti sdoppiati sono definiti dai RSD.
13. E' consentito ricorrere alla mutuaione tra insegnamenti attivati presso altri corsi di studio, purché appartenenti allo stesso settore scientifico disciplinare, previo accertamento della coerenza con i percorsi didattici ai quali devono servire, sentito il docente titolare. La mutuaione è deliberata dal Consiglio della Struttura Didattica, nel caso in cui l'insegnamento sia attivato presso un altro corso di studio della medesima Struttura Didattica. Qualora la mutuaione riguardi un insegnamento che fa capo ad altra Struttura Didattica, è richiesto il nulla osta di quest'ultima. Ulteriori specificazioni sulla disciplina delle mutuaioni possono essere stabilite dai RSD.

#### **Art. 16**

##### **Manifesto annuale degli studi**

1. Il Manifesto degli studi è deliberato dal Senato Accademico entro il 31 maggio, su proposta delle Strutture Didattiche. Nel Manifesto sono definiti i piani di studio ufficiali dei corsi di studio attivati, con i relativi insegnamenti. Sono, altresì, riportate le modalità di accesso ai corsi di studio per i quali sia stato fissato un numero massimo di iscritti; le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze; i periodi di inizio e di svolgimento delle lezioni; i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile. Nei casi in cui, ai sensi della normativa in vigore, l'immatricolazione sia subordinata al superamento di prove di valutazione, le Strutture Didattiche provvedono a indicare le modalità e il calendario delle stesse, unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione. Le predette prove si svolgono sotto la responsabilità della Struttura Didattica competente, nel rispetto della normativa nazionale vigente. Le graduatorie, sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'immatricolazione, sono rese pubbliche con la massima tempestività e comunque non oltre 8 (otto) giorni dallo svolgimento delle prove.

#### **Art. 17**

##### **Pubblicità delle attività didattiche**

1. L'Offerta Formativa dell'USB è resa pubblica nella Banca Dati dell'Offerta Formativa del MiUR, con le modalità fissate dalla normativa vigente.

2. L'USB, inoltre, individua ulteriori forme e strumenti di promozione e diffusione dell'Offerta Formativa, nonché di ogni informazione concernente l'organizzazione didattica.
3. Per ogni attività didattica offerta dall'USB vengono rese pubbliche la struttura e/o la persona che ne assume la responsabilità organizzativa.
4. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dalle Strutture Didattiche, quali gli orari di ricevimento dei docenti, i calendari didattici, delle prove di valutazione del profitto e delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio, sono resi pubblici mediante affissione in appositi Albi e mediante altre forme e strumenti, anche telematici.
5. La pubblicazione del Manifesto annuale degli studi è curata, entro i termini prefissati dal Senato Accademico, dalle strutture preposte.
6. L'USB pubblica, a cura degli uffici amministrativi competenti, una guida pratica per gli studenti contenente informazioni sullo svolgimento di tutte le operazioni amministrative necessarie ai fini dell'immatricolazione e delle successive iscrizioni ai corsi di studio.

#### **Art. 18** **Attività di Tirocinio**

1. La gestione delle procedure amministrative per lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento previsti dal D.M. 25 marzo 1998, n. 142, disciplinate in apposito regolamento di Ateneo, è demandata alla Struttura di Ateneo a ciò dedicata.
2. La disciplina degli aspetti didattici inerenti i tirocini formativi e di orientamento è demandata alle Strutture Didattiche in uno o più regolamenti, a seconda delle specificità dei singoli corsi di studio.
3. I tirocini del Corso di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di Specializzazione si svolgono nel rispetto dei principi fissati dai rispettivi Decreti Ministeriali.
4. Gli aspetti didattici dei tirocini di cui al comma 3 sono curati dalle relative Strutture Didattiche, quelli amministrativi dagli uffici dell'Amministrazione Centrale.

#### **Art. 19** **Prove di valutazione del profitto**

1. I RSD disciplinano le modalità di svolgimento delle prove di valutazione del profitto. Le Strutture Didattiche stabiliscono il calendario delle prove di valutazione. Queste si svolgono sotto la responsabilità del Presidente della Commissione di valutazione e possono prevedere forme articolate d'accertamento, eventualmente composte da prove successive, anche scritte e/o pratiche, da concludersi comunque con un controllo finale. Sia nel caso di prove uniche sia in quello di prove successive, devono essere garantite la pubblicità delle stesse, se orali, e la possibilità di prendere visione degli elaborati dopo che i risultati siano stati resi noti.
2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento delle prove di valutazione o di altra forma di verifica del profitto.
3. La Commissione di valutazione del profitto è nominata dal responsabile della Struttura Didattica, su proposta dei docenti titolari dell'insegnamento. Essa è presieduta dal docente titolare e ne possono far parte docenti del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini; ne possono inoltre far parte i cultori della materia, la cui nomina, ad opera del responsabile della struttura didattica, è regolata da criteri definiti dalle Strutture Didattiche. La Commissione di valutazione è formata da almeno due membri, uno dei quali deve essere il Presidente. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, questi è sostituito da un altro docente dello stesso settore o di settore affine, nominato dal responsabile della Struttura Didattica.

4. Il voto è sempre espresso in trentesimi. Ai fini del superamento della prova di valutazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 18/30. In aggiunta al punteggio massimo di 30/30 può essere attribuita la lode. L'esito positivo della prova di valutazione del profitto è riportato sul verbale d'esame e sul libretto d'iscrizione dello studente.
5. La validità dei verbali degli esami di profitto è garantita dalla firma del Presidente e di almeno un membro della commissione. Lo studente è tenuto a firmare il verbale che attesta il superamento della prova di valutazione.
6. Il Presidente della Commissione trasmette la documentazione relativa alla prova di valutazione ai competenti uffici della Struttura Didattica entro 7 (sette) giorni dalla data di chiusura dell'appello d'esame.

## **Art. 20** **Prova finale**

1. I RSD fissano le modalità di svolgimento e il numero di appelli della prova finale per il conseguimento dei titoli rilasciati dall'USB.
2. Per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale, lo studente deve aver acquisito rispettivamente 180 e 120 crediti formativi universitari, distribuiti secondo quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di studio. Per il conseguimento del diploma di specializzazione, lo studente deve avere acquisito il numero di crediti formativi universitari determinati dai Decreti Ministeriali di riferimento. Per il conseguimento dei titoli di master di I e di II livello, lo studente deve avere acquisito il numero di crediti formativi universitari stabilito nel RSD, in misura comunque non inferiore a 60.
3. Nel caso in cui la prova finale preveda la discussione di una tesi, il RSD ne stabilisce le modalità dell'assegnazione e fissa il termine per il suo deposito presso i competenti uffici. Tale termine non può essere comunque inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data stabilita per la discussione della prova finale. Il RSD stabilisce, altresì, i casi in cui la prova finale è sostenuta in lingua straniera.
4. La prova finale di laurea e di laurea magistrale è sostenuta innanzi a una Commissione giudicatrice composta da almeno 7 componenti, di cui almeno 4 devono essere docenti strutturati (professori di ruolo e ricercatori universitari). La prova finale di diploma di specializzazione e di master di I e di II livello è anch'essa sostenuta innanzi a una Commissione giudicatrice composta da almeno 5 componenti scelti tra i titolari di moduli di insegnamento attivati nel corso di master o nella Scuola di Specializzazione.
5. La Commissione giudicatrice è nominata dal responsabile della Struttura Didattica cui afferiscono i corsi di studio ed è presieduta dal professore di ruolo designato con l'atto di nomina.
6. La votazione della prova finale è espressa in centodecimi sia per la laurea sia per la laurea magistrale. La prova finale si intende superata se lo studente consegue la votazione minima di 66/110. La commissione può concedere la lode all'unanimità.
7. La votazione della prova finale per il diploma di specializzazione e per i master di I e di II livello è stabilita dai RSD.
8. Nella valutazione, i membri della Commissione giudicatrice devono tenere conto, oltre che del giudizio sulla prova finale, anche del curriculum del candidato.

## **Art. 21** **Attività di tutorato e orientamento**

1. Il servizio per il coordinamento delle attività di orientamento è garantito da una Struttura di Ateneo, le cui modalità di funzionamento saranno normate da un apposito regolamento.

2. Le Strutture Didattiche, anche con il supporto della predetta Struttura, assicurano forme di orientamento e di tutorato finalizzate a:
  - a. fornire informazioni sull'offerta e sui servizi didattici delle Strutture Didattiche;
  - b. promuovere una proficua partecipazione dello studente alla vita universitaria in tutte le sue forme;
  - c. assistere lo studente nella risoluzione di problemi connessi al suo percorso formativo;
  - d. orientare lo studente nelle scelte di studio.
3. Al fine di conseguire i suddetti scopi, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 341/90 e dalla legge 170/03, le Strutture Didattiche possono avvalersi dell'opera di studenti e di dottorandi di ricerca che abbiano già maturato sufficiente esperienza per l'espletamento di tali compiti. La scelta degli studenti da destinare ad attività di tutorato, che fanno riferimento al docente ed agli organi responsabili delle attività di tutorato, designati dal Consiglio della Struttura Didattica, viene fatta sulla base di un bando redatto con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 13 della Legge n. 390/91.

#### **Art. 22**

##### **Osservatorio e valutazione della didattica**

1. Alla Commissione Didattica di cui all'art. 3, comma 4, del presente regolamento è affidata, altresì, la funzione di osservatorio e di valutazione delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 11, comma 7, let. m), del D.M. 270/04.
2. La Commissione Didattica, nell'espletamento delle sue funzioni:
  - deve tenere conto della soddisfazione degli studenti sull'attività dei docenti e sui diversi aspetti della didattica e dell'organizzazione, e del regolare svolgimento delle carriere degli studenti, della dotazione di strutture e laboratori, della qualità dei servizi e dell'occupazione dei laureati;
  - deve elaborare le informazioni sui carichi didattici dei docenti e ricercatori e sui risultati della loro attività, utili al Consiglio della Struttura Didattica per valutare l'andamento dei corsi di studio.
3. La verifica della qualità delle attività didattiche di Ateneo, negli aspetti comuni ai diversi corsi di studio, è demandata al Nucleo di Valutazione che formulerà, al termine di ogni anno accademico, un rapporto di valutazione secondo criteri e modalità previsti dalla vigente normativa.

#### **Art. 23**

##### **Corsi di studio interateneo**

1. L'USB, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.M. 270/04, può attivare, mediante Convenzioni, corsi di studio con atenei italiani e stranieri (Corsi di studio interateneo). Nelle Convenzioni si attribuiscono ad uno o più atenei partecipanti la responsabilità amministrativa e la redazione del regolamento didattico. In quest'ultimo si definiscono, tra l'altro, le norme che regolano il funzionamento delle attività didattiche e si individuano le modalità di rilascio del relativo titolo di studio.

#### **Art. 24**

##### **Approvazione ed entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, così come ogni sua successiva modifica, è deliberato dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta delle strutture didattiche, ed è sottoposto all'approvazione del Ministero, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 341/90.
2. La data di entrata in vigore è stabilita dal decreto rettorale di emanazione.
3. Del presente Regolamento e di ogni sua successiva modifica è data pubblicità mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero, ai sensi dell'art. 6 della Legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché nel sito web dell'Ateneo.

**Art. 25**  
**Norme transitorie e finali**

1. I Regolamenti delle Strutture Didattiche, i Regolamenti dei Corsi di studio e il Regolamento Studenti devono conformarsi al presente RDA.
2. Per ogni questione o controversia derivante dall'applicazione del presente RDA, così come per ogni situazione che, pur rientrando tra le materie di pertinenza dello stesso, non sia da questo esplicitamente prevista, è competente il Senato Accademico.
3. L'USB assicura agli studenti già iscritti ai corsi di studio, alla data d'entrata in vigore del presente regolamento, la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti. Assicura, altresì, la possibilità per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti, valutando, ai fini dell'opzione, in termini di crediti formativi universitari, le diverse attività didattiche formative già svolte. Tale disciplina è materia dei Regolamenti di Corso di studio.
4. Con l'entrata in vigore del presente RDA cessano di avere efficacia tutte le norme con esso in contrasto.